



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - APS

SEDE DI AULLA

REGOLAMENTO

Di attuazione dello Statuto predisposto dalla Rete associativa ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' – APS, approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/154 del 3 agosto 2023, ad uso delle associazioni di promozione sociale ad essa aderenti.

Art. 1 – Denominazione - Sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.
4. La Sede di Aulla di Unitre viene intitolata a Mimma Mazzali.

(La titolazione della Unitre di Aulla a Mimma Mazzali, docente di lettere presso la scuola media D. Alighieri di Aulla dal 1971 al 1995, trova la sua motivazione in molteplici aspetti della sua personalità e della sua azione educativa. Dotata di ampia cultura letteraria, musicale e cinematografica, ha saputo far vivere questi suoi interessi non solo nella scuola ma anche nella comunità aullese di cui si sentiva cittadina partecipe e consapevole. Per il suo impegno costante fino alla scomparsa avvenuta nel 2020 e per la molteplicità degli interessi culturali, la Unitre di Aulla intende tener viva la sua memoria e continuare il percorso da lei tracciato.)

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale delle Università della terza età – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato.

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati alla Sede Locale:
 - a. Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
 - b. Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 - c. Tutti coloro, italiani e stranieri, che chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
3. Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo
4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta.

Art. 4 – Perdita della qualifica di associato – Sanzioni

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo associato, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto all'associato l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 30 giorni, allo stesso Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della propria posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
6. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del periodo di 30 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'associato, il quale, entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.
8. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
9. Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 5 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati o di cinque Associati quando si superi il numero di 500 Associati.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali.
4. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

Art. 6 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 - a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 7 – Organi e cariche

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Il Consiglio Direttivo (formato da 7 componenti incluso il Presidente)
 - c. Il Presidente
2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a. Il Vice Presidente
 - b. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
 - c. Il Segretario
 - d. Il Tesoriere
 - e. I Consiglieri in numero di 2 che assumeranno gli incarichi definiti dal Consiglio Direttivo

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.
2. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.

Art. 9 – Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, collaborano con la Biblioteca Civica e curano la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l'assistenza sociale, ecc..

Art. 10 – Gruppi di lavoro

1. Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità,

Art. 11 – Norme didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.
5. I corsi e i laboratori, con calendari propri, si terranno nel periodo ottobre / maggio (Anno Accademico)

Art. 12 – Docenti

1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.

Art. 13 – Assistenti

1. Qualunque Associato della Sede può fare l'Assistente ad un corso.

La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

Art. 14 – Autonomia delle Sedi locali

1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede.

Aulla, 9 ottobre 2025